



SENT. N. 120/20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Cristiano BALDI, quale Giudice unico ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21573 del registro di Segreteria, proposto da:

D.A. A., nato il omissis a omissis e residente in omissis, Via omissis, c.f. omissis, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24 presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi, c.f.: TDSNRC70D13B776U, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv. Franca Borla, dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'odierna udienza di discussione.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% ai sensi dell'articolo 54 del DPR n. 1092/1973. Riferisce di aver lavorato nei Reparti Speciali della Guardia di Finanza Roma con le decorrenze indicate nei documenti di conferimento del trattamento pensionistico prodotti in atti.

Esponendo di rientrare nel sistema pensionistico c.d. misto (non avendo maturato, al 31.12.1995, un'anzianità pari o superiore a 18 anni), il ricorrente lamenta l'erronea quantificazione della quota retributiva della propria pensione. L'errore dell'Inps, secondo tale posizione, sarebbe consistito nell'utilizzo dell'aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente applicato ai 15 anni di servizio utile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

In realtà, osserva la parte, l'Inps avrebbe dovuto applicare l'aliquota del 44% come previsto dall'articolo 54 del menzionato DPR.

Rammenta parte ricorrente come il DPR n. 1092, nell'organizzare la precedente disciplina in apposito Testo Unico, abbia separato nettamente in due Capi distinti gli impiegati civili dal personale militare.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 52 era previsto il diritto alla pensione già dai 15 anni di servizio e che, pertanto, il successivo art. 54 prevede l'ordinaria aliquota applicabile per l'arco temporale 15-20 anni di servizio, con un incremento dopo i 20 anni.

Alla luce di quanto esposto, l'istante conclude chiedendo accertarsi il proprio diritto all'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'articolo 54 DPR n.

1092/73, con condanna dell'Istituto al pagamento di eventuali arretrati.

L'Inps si costituisce e contesta l'applicabilità dell'articolo 54, non essendo il ricorrente cessato dal servizio con un'anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni ma con un'anzianità ampiamente superiore.

Rileva che l'articolo 54 mirava unicamente alla tutela dei soggetti che, nel sistema retributivo, cessavano con un'anzianità inferiore ad anni 20 e richiama giurisprudenza di merito.

In data 23 novembre 2020, fissata per la discussione di merito, la causa è stata decisa, con motivazione contestuale, senza discussione orale così come previsto dall'articolo 85, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

La questione in esame attiene all'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, occorre ricordare che per la liquidazione del trattamento pensionistico dei soggetti che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, la legge 8 agosto 1995 n. 335, ha previsto l'adozione del c.d. sistema misto, disponendo all'art. 1, comma 12, che la pensione è determinata dalla somma: *“a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta*

data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Al ricorrente, che non maturava 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995, andava determinata, pertanto, la quota di pensione riferita alla maturata anzianità di servizio ante 31.12.1995 con il previgente sistema retributivo, rappresentato dal menzionato DPR n. 1092/73.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.*

In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua *ratio* in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda

della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Ritiene lo scrivente che l'orientamento c.d. aderente al dato letterale sia infondato e che, pertanto, in fattispecie come quella in esame trovi applicazione l'articolo 54 del DPR n. 1092/73.

A tale conclusione milita, infatti, una lettura sistematica dell'articolo 54 e del complesso DPR n. 1092, restando impossibile fornire una lettura interpretativa di un comma del tutto avulsa dal sistema contributivo pensato dal legislatore.

In primo luogo, occorre considerare la struttura del DPR n. 1092: il Titolo III, intitolato "Trattamento di quiescenza normale", contiene al Capo I la disciplina del personale civile ed al Capo II la disciplina del personale militare.

Ora, applicare al personale militare l'articolo 44 che, collocato all'interno del Capo I, disciplina la pensione spettante al personale civile non ha alcun fondamento logico.

Inoltre, appare difficile considerare la norma di cui all'articolo 54, comma 1, come norma di stretta interpretazione integrante un beneficio circoscritto al militare cessato dal servizio con massimo 20 anni di servizio utile.

Si deve considerare, infatti, che il successivo comma 2 dispone espressamente che la percentuale del comma primo (cioè l'aliquota del 44%), "*è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo*": appare difficile, quindi, considerare il comma precedente come limitato al personale cessato dal servizio con meno di 20 anni di anzianità se poi il comma successivo prevede espressamente un incremento di quella percentuale in caso di superamento dell'assunto limite.

D'altra parte, questa stessa lettura è confermata dalla circolare Inpdap n. 22 del 18.09.2009 secondo cui "*Il computo dell'aliquota di pensione spettante al*

personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”:

tale circolare non limita o circoscrive in alcun modo tale trattamento ad una forma privilegiata circoscritta ai militari cessati anzitempo dal servizio.

Ancora, a conferma di quanto esposto, si consideri che a mente dell'articolo 52, comma 1, il diritto al trattamento pensionistico “normale” consegue al raggiungimento di 15 anni di servizio (*“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”*); il successivo comma 3 prevede espressamente il caso peculiare dell'anticipata cessazione dal servizio, sancendo il diritto alla pensione normale purché con almeno 20 anni di servizio (*“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”*), mentre il comma 4 disciplina il personale non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Ciò posto, dalla lettura combinata degli articoli 52 e 54 si evince chiaramente che il trattamento di pensione normale, al di fuori delle ipotesi di anticipata cessazione dal servizio, si consegue con 15 anni di servizio utile. E tale trattamento c.d. “normale” trova poi la sua disciplina modale nel successivo art. 54 il quale definisce espressamente, come detto, la *“misura del trattamento normale”*.

Le conclusioni sopra esposte trovano conferma nella giurisprudenza più recente

(Corte Conti, Seconda Sez. Appello, n. 197 del 5.06.2019; n. 308 e 310 del 2019).

Non induce a differente conclusione la pronuncia n. 175/2019 della III Sezione d'Appello la quale, oltre a rappresentare un precedente oggettivamente isolato nel panorama giurisprudenziale recente, nega l'applicabilità dell'articolo 54 DPR n. 1092/73 senza addurre alcuna argomentazione giuridica a sostegno.

Dunque, per i periodi compresi fino al 31.12.1995 in cui il personale militare abbia maturato tra i 15 ed i 20 anni di anzianità deve trovare applicazione la percentuale indicata nel primo comma, mentre, qualora gli anni di anzianità siano maggiori, opera l'incremento ulteriore di cui al comma seguente.

Né tale conclusione determina un regime premiale eccessivo posto che lo stesso articolo 54 prevede espressamente che *“la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile”*.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Accerta e dichiara il diritto di D.A. A. al ricalcolo della pensione con applicazione dell'articolo 54, comma 1, DPR n. 1092/1973.

Condanna l'Inps al pagamento degli arretrati spettanti maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente,

spese liquidate in euro 1.700,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, il 23 novembre 2020

IL GIUDICE

F.to Dott. Cristiano BALDI

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2020

Per Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Caterina SCRUGLI